



Città di Vignola

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Il presente regolamento (composto da n. 8 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 27.5.2020, divenuta esecutiva in data 20.6.2020 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 29.7.2020, divenuta esecutiva in data 10.8.2020.

Sommario

Art. 1 PRESUPPOSTO.....	3
Art. 2 UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE,.....	3
Art. 3 IMMOBILI INAGIBILI	3
Art. 4 -VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE	3
Art. 5 - DETERMINAZIONE PERIODICA E PER ZONE OMOGENEE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI.....	3
ART. 6 - ESENZIONE DELL'IMMOBILE DATO IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE ESCLUSIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DEI RISPETTIVI SCOPI ISTITUZIONALI O STATUTARI.....	4
ART. 7 - DICHIARAZIONE A PENA DI DECADENZA DEI CASI RIENTRANTI NELLA AGEVOLAZIONI COMUNALI	4
ART 8 NORME TRANSITORIE.....	4

Art. 1 PRESUPPOSTO

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili così come disciplinato dai commi 738 e ss della Legge 160 del 27 dicembre 2019 cui si fa rinvio per la disciplina generale e particolare non oggetto di regolamentazione comunale.

Art. 2 UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE,

E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e nella quale gli stessi avevano residenza e dimora abituale qualora acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed alle sue pertinenze così come definite dall'art. 1 comma 741 lett. b) della Legge 160/2019.

Art. 3 IMMOBILI INAGIBILI

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 1 comma 747 lett. b) della Legge 160/2019 le caratteristiche per godere della riduzione d'imposta per il periodo di tempo per il quale sussistono entrambe le condizioni di inagibilità, sono:

1. l'immobile non deve essere utilizzato o utilizzabile dal contribuente (assenza di residenza anagrafica, sede legale di società, privo di utenze)
2. l'immobile deve aver subito una fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione come definiti ai sensi delle vigenti definizioni edilizie (non applicabile, quindi, ai fabbricati in costruzione) ed in particolare deve essere interessato da almeno tre delle seguenti condizioni, oltre a quella di cui al punto 1:
 - sopravvenuto crollo totale o parziale, cedimento della copertura (tetto)
 - sopravvenuto crollo totale o parziale, cedimento delle pareti
 - sopravvenuto crollo totale o parziale, cedimento dei solai
 - Servizi igienico-sanitari non più utilizzabili e privi di allacciamento alla rete fognaria;
 - Impianto elettrico non a norma;

L'agevolazione si applica anche nel caso in cui l'immobile sia oggetto di specifica ordinanza di inagibilità emessa dall'autorità competente nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1.

Art. 4 -VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 5 - DETERMINAZIONE PERIODICA E PER ZONE OMOGENEE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI

La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili o il metodo per calcolarlo, al fine ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso qualora per le medesime aree o aree similari per collocazione, tipologia e caratteristiche manchino del tutto, nel quinquennio precedente, altri riferimenti di mercato quali, esemplificativamente rogiti, perizie giurate, rivalutazione.

**ART. 6 - ESEZIONE DELL'IMMOBILE DATO IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE
ESCLUSIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DEI RISPETTIVI SCOPI ISTITUZIONALI O STATUTARI**

L'immobile dato in comodato gratuito al comune esclusivamente per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari è esente dall'imposta.

**ART. 7 - DICHIARAZIONE A PENA DI DECADENZA DEI CASI RIENTRANTI NELLA AGEVOLAZIONI
COMUNALI**

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate stabilite dall'ente così come per i casi di agevolazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto dall'ente, con il quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

ART 8 NORME TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 1 comma 775 della Legge 160/2019 ed in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, non verranno applicate le sanzioni ed interessi per il ritardato versamento dell'acconto IMU 2020 se lo stesso verrà effettuato entro il 30/09/2020.

Le previsioni di cui al comma precedente cesseranno al 01/10/2020.